

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 3

**Assestamento del bilancio di previsione della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol
per gli esercizi finanziari 2020-2022¹**

TITOLO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai sensi
dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità**

**Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
recante “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige” e successive modificazioni)**

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) all'articolo 148-bis sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) *(omissis)*³
 - 2) *(omissis)*⁴
 - 3) *(omissis)*⁵
- c) *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 28 luglio 2020, n. 30 - Numero Straordinario n. 1.

² Modifica il comma 3 dell'art. 100 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³ Modifica il comma 1 dell'art. 148-bis della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁴ Modifica il comma 6 dell'art. 148-bis della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵ Modifica il comma 7 dell'art. 148-bis della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁶ Modifica il comma 1 dell'art. 211 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

2. La misura minima di cui al comma 1, lettera b), si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi. La misura minima ha effetto dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di adeguamento del compenso da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020” e successive modificazioni)

1. All’articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*⁷

b) *(omissis)*⁸

Art. 3 (Proroga di validità delle graduatorie di concorso)

1. Nei comuni della provincia di Trento le graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato e di selezione per assunzioni a tempo determinato approvate nell’anno 2017 e scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o che scadono prima del 30 settembre 2020 possono essere utilizzate fino a tale data.

⁷ Modifica il comma 1 dell’art. 2 della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

⁸ Modifica il comma 2 dell’art. 2 della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

Art. 4 (Turno generale 2020. Compensi per i componenti gli uffici elettorali di sezione)

1. In relazione al prossimo turno generale per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali e a condizione della contestualità di tale turno con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", ai componenti gli uffici elettorali di sezione sono corrisposti i compensi aggiornati al 2020 previsti dall'articolo 232 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante: "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" aumentati, limitatamente al primo turno, del 50 per cento.

2. Alla copertura degli oneri provvedono i comuni con i propri bilanci, tenuto conto del rimborso a loro spettante ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 giugno 2020, n. 59.

Art. 5 (Accelerazione dei concorsi. Forme sperimentali di decentramento e digitalizzazione delle procedure)

1. Gli enti locali della Regione possono applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, richiamati dall'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 6 (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*⁹

Art. 7 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente "Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*¹⁰

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e successive modificazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

⁹ Aggiunge il comma 5-*bis* dopo il comma 5 dell'art. 2, della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

¹⁰ Modifica il comma 1, lett. c) dell'art. 1 della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

a) *(omissis)*¹¹

b) *(omissis)*¹²

Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*¹³

Art. 10 (Utilizzo del fondo istituito dall'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti" e successive modificazioni)

1. Per gli anni 2020-2022, in ragione degli effetti finanziari negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Province possono destinare le risorse del Fondo istituito dall'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni anche per interventi di sostegno della famiglia e dell'occupazione già disposti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti provinciali. Per i medesimi anni non

¹¹ Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

¹² Modifica il comma 1-*bis* dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

¹³ Modifica il comma 2-*bis* dell'art. 10 della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

trovano applicazione il comma 1 e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2014.¹⁴

Art. 11 (Disposizioni straordinarie in materia di finanziamento di iniziative)

1. La Regione può ammettere a finanziamento le richieste relative alle iniziative previste all'articolo 6 comma 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni e all'articolo 7 comma 1 lettere a) e f) della legge regionale 25 giugno 1995, n. 4 e successive modificazioni anche nei casi in cui tali iniziative siano state solo parzialmente realizzate a causa di eventi calamitosi o emergenziali dichiarati con provvedimento dell'Autorità competente. In tal caso le spese finanziabili sono quelle inerenti l'iniziativa e derivanti da obblighi contrattuali sorti prima della dichiarazione dello stato di calamità o emergenza.

TITOLO II

Disposizioni per l'asestamento del bilancio di previsione

Art. 12 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto

¹⁴ Comma modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 20 dicembre 2021, n. 7.

generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 13 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022, di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2019 di importo pari a 130 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2020, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-*bis* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in termini di cassa in euro 302.904.372,60;
- b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244,32;
- c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.

Art. 14 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022, di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2019, n. 10 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in termini di cassa in euro 302.904.372,60;
 - b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244,32;
 - c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.
-
-

Art. 15 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 16 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle e Allegati¹⁵

¹⁵ Omessi in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.
